

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 347-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione) del Senato della Repubblica nella seduta del 21 novembre 1972

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1973 (V. Stampato n. 1243)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 gennaio 1973*

**Integrazione dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica
per la esecuzione dei censimenti generali del 1970 e 1971**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 6 miliardi a integrazione della somma di lire 20 miliardi assegnata all'Istituto centrale di statistica ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n. 14, per i lavori connessi all'esecuzione nel 1970 del secondo censimento generale dell'agricoltura e nel 1971 dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria.

L'onere verrà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Articolo unico.**Identico.*

L'onere verrà fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo delle disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Identico.